
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Prova civile – successione *mortis causa* – prova della qualità di erede in capo a chi in detta qualità intervenga in un giudizio pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma o proponga impugnazione: è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio? Rispondono le Sezioni Unite.

Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi; tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto

assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 29.5.2014, n. 12065

...omissis...

Collegio rileva che l'esame dei motivi di ricorso come sopra enunciati comporta la risoluzione della questione sollevata nei termini suddetti dall'ordinanza richiamata della sesta sezione civile di questa stessa Corte.

In proposito l'indirizzo prevalente sostiene che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dalla L. n. 15 del 1968, art. 4, ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P. A. ed in determinate attività e procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni (Cass. S.U. 14-10-1998 n. 10153); tale orientamento, affermato successivamente anche dalla pronuncia delle S. U. di questa Corte del 3-4-2003 n. 5167 in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, è stato poi ribadito ripetutamente sulla base del rilievo che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la P. A., essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati (Cass. 20-9-2004 n. 18856), laddove, in conformità del principio dell'onere della prova che caratterizza il giudizio civile, la parte non può derivare elementi di prova in proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (Cass. 6-4-2001 n. 5142; Cass. 16-5-2001 n. 6742; Cass. 15-12-2006 n. 26937; Cass. 23-7-2010 n. 17358; Cass. 5-8-2013 n. 18599); il principio è stato poi affermato anche con specifico riferimento alla prova della qualità di erede della parte, deceduta nelle more del giudizio, a carico del ricorrente in cassazione, in quanto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da lui resa non ha valore probatorio nel processo civile (Cass. 6-3-2008 n. 6132).

Secondo un altro orientamento minoritario, invece, ai fini dell'indagine sulla legittimazione ad agire o contraddire di un determinato soggetto che deduce la sua qualità di erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio, il giudice può trarre elementi di convincimento da un atto di notorietà, soprattutto ove le risultanze di questo non siano contestate dalla controparte; infatti l'efficacia probatoria di tale atto, ancorchè prevista dalla legge a fini amministrativi, non può essere del tutto disconosciuta in sede giudiziaria, in

relazione al principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, con particolare riguardo alla soluzione di questioni pregiudiziali che non siano state oggetto di specifiche contestazioni; analoghi principi sono stati affermati con riguardo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, prevista dalla L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, con valore equipollente (Cass. 17-11-1976 n. 4275); è stato poi ritenuto che la qualità di erede della parte deceduta nelle more del giudizio può essere provata dal ricorrente in cassazione anche a mezzo di produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., di un atto notorio (Cass. 3-1994 n. 1; Cass. 14-10-1997 n. 10022), o tramite la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Cass. 6-7-2009 n. 15803, cui si richiama in motivazione Cass. 23-1-1012 n. 879).

Il Collegio ritiene il primo degli orientamenti richiamati più rispondente alla natura ed alle finalità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consistente in una dichiarazione di scienza relativa a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato destinata a produrre effetti esclusivamente nell'ambito di un procedimento amministrativo per favorirne uno svolgimento più rapido e semplificato così come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e quindi ad esaurire la sua efficacia nell'ambito dei rapporti con gli organi della P.A. e dei gestori di pubblici servizi onde consentire l'adozione di determinati provvedimenti amministrativi in favore dell'interessato stesso.

Tale qualificazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà preclude in radice la possibilità di una sua automatica utilizzazione - in virtù del principio dell'unità dell'orientamento giuridico invocato dall'orientamento giurisprudenziale minoritario sopra menzionato - all'interno del processo civile, caratterizzato da principi incompatibili con la prospettata equiparazione, a fini probatori, di detta dichiarazione sostitutiva nei due diversi ambiti, ovvero quello amministrativo e quello del processo civile.

Invero è evidente che una tale impostazione si pone in insanabile contrasto con il fondamentale principio per il quale la parte non può costituire in proprio favore elementi di prova, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni, come emerge dal rilievo che soltanto in casi specifici la legge attribuisce efficacia alle dichiarazioni favorevoli all'interesse di chi le rende; invero una simile evenienza si verifica solo laddove è espressamente prevista, come nei casi dell'art. 2710 c.c., (in base al quale i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) e dell'art. 2734 c.c. (riguardante l'inscindibilità delle dichiarazioni aggiunte alla confessione), entrambi qualificabili come eccezioni alla contraria regola generale.

E' quindi indiscutibile che in sede giurisdizionale le prove debbono essere formate ed acquisite nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, anche in ottemperanza al principio del giusto processo come sancito dall'art. 111 Cost., teso a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa in condizioni di parità tra le parti stesse, finalità che verrebbe inevitabilmente disattesa ove si volesse riconoscere valenza probatoria ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che trae la sua ragion d'essere soltanto dalla efficacia attribuita alle autocertificazioni nell'ambito del procedimento amministrativo.

Nè a diverse conclusioni può pervenirsi, sotto diverso profilo, ricomprendendo

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nell'ambito delle prove cosiddette atipiche, ovvero di quelle prove non espressamente previste dal codice di rito ma che, in assenza nell'ordinamento processuale vigente di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, secondo alcune pronunce di questa Corte il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento (Cass. 26-9-2000 n. 12763; Cass. 5-3-2010 n. 5440), come è il caso delle scritture private provenienti da terzi estranei alla lite, che possono essere liberamente contestate dalle parti, ed alle quali può essere riconosciuto un valore probatorio meramente indiziario, e che possono quindi contribuire a fondare il libero convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. S.U. 23-6-2010 n. 15169).

Invero, pur prescindendo dal rappresentare le perplessità di una parte della dottrina riguardo alla ammissibilità delle prove atipiche nel nostro ordinamento giuridico, avuto riguardo al rilievo che, anche alla luce dell'art. 24 Cost., le fonti di prova debbono essere acquisite nel contraddittorio tra le parti, le quali debbono sapere attraverso quali strumenti precostituiti per legge le singole prove possono essere valutate come tali dal giudice, occorre rilevare che i criteri di utilizzabilità delle prove atipiche vengono comunemente ricondotti nell'ambito delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., o, alternativamente, in quello degli argomenti di prova di cui all'art. 116 c.p.c., comma 2, con valore indiziario, e quindi da valutare unitamente ad altre prove assunte nel rispetto del diritto di difesa delle parti; orbene, se l'adesione a tale impostazione può indurre ad attribuire una simile limitata efficacia probatoria alla dichiarazione stragiudiziale di un terzo, e quindi sotto tale profilo anche agli atti notori, una tale conclusione non può comunque essere accolta per le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, ostandovi il già richiamato principio per il quale la parte non può costituire elementi di prova in suo favore da proprie dichiarazioni, fatte salve le eccezioni sopra richiamate a tale regola generale.

La ritenuta impossibilità di attribuire efficacia di prova alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà fatta valere in un giudizio civile da colui che in sede di impugnazione assume di agire nella qualità di erede di chi, come nella fattispecie, era parte nel precedente grado di giudizio, non esaurisce l'esame della questione in oggetto, dovendosi a tal punto avere riguardo al comportamento processuale assunto dall'altra parte o dalle altre parti a fronte della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva; ed invero dette parti non possono rimanere del tutto inerti in proposito senza che tale atteggiamento passivo non produca effetti sul piano della valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico di chi abbia allegato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardo alla sua qualità di erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio.

Invero occorre richiamare a tal punto la rilevanza nella soluzione della questione in oggetto del cosiddetto principio di non contestazione, oggetto da tempo di dibattito giurisprudenziale e dottrinario, caratterizzato da un autorevole e significativo riconoscimento a seguito della pronuncia di questa stessa Corte a Sezioni Unite 23-1-2002 n. 761, che ha ritenuto che l'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro e l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configurano la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi

da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perchè non controverso.

In tale contesto acquista rilievo decisivo la nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., (introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, a decorrere dal 4-7-2009; ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore), il cui primo comma prevede che "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonchè i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".

Premesso quindi che tale normativa ha posto i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sullo stesso piano delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ai fini della decisione, e che essa, come pure evidenziato da autorevole dottrina, non ha introdotto alcuna distinzione tra fatti primari (ovvero i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio) e fatti cosiddetti secondari (relativi a circostanze di rilievo istruttorio), distinzione invece operata dalla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, è agevole osservare che la disposizione richiamata, ispirata a finalità di semplificazione processuale, è riconducibile ai principi generali che caratterizzano il processo civile, ovvero al principio dispositivo, al principio delle preclusioni, che comporta per le parti l'onere di collaborare per circoscrivere il dibattito processuale alle questioni effettivamente controverse, al principio di lealtà processuale posto a carico delle parti, nonchè al generale principio di economia processuale che deve informare il processo in conformità dell'art. 111 Cost..

Pertanto si devono a tal punto accertare le ricadute del principio di non contestazione con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta da colui che agisce in sede di impugnazione quale erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio.

Premesso quindi l'onere della controparte di prendere posizione sul contenuto di tale dichiarazione in conformità del principio di non contestazione come sopra richiamato, occorre porre in evidenza che le modalità di tale contestazione, al fine di impedire gli effetti favorevoli che possono prodursi in favore di chi tale qualità di erede fa valere in assenza di contestazione di quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debbono essere necessariamente correlate alle caratteristiche di specificità della dichiarazione sostitutiva, posto che una deduzione sulla qualità di erede formulata in termini eccessivamente generici non può comportare che un onere di contestazione altrettanto generico.

Più specificatamente, è evidente anzitutto la diversità, ai fini di ritenere una dichiarazione sostitutiva più o meno sufficientemente circostanziata, della ipotesi in cui l'interessato si limiti a dichiararsi erede di colui che aveva partecipato al precedente grado di giudizio, rispetto a quella in cui invece egli si dichiara unico erede di quest'ultimo ovvero coerede, fornendo specifiche indicazioni, in tale secondo caso, sulle generalità degli altri coeredi.

Inoltre acquista rilievo, sempre ai fini della valutazione del grado di specificità

della dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà sulla qualità di erede del dichiarante, l'indicazione o meno della natura della delazione ereditaria da cui deriva tale qualità, in relazione alle due forme di delazione previste dal nostro ordinamento, quella legittima e quella testamentaria (art. 457 c.c.), con la specificazione, nel primo caso, della categoria dei successibili (art. 565 c.c.) nella quale rientra il dichiarante e, nel secondo caso, della natura del testamento (e degli estremi di esso) dal quale discende la sua istituzione quale erede (ai sensi dell'art. 601 c.c. e ss.).

Pertanto l'onere di contestazione del contenuto della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà posto a carico della parte nei cui confronti tale dichiarazione viene prodotta onde impedire l'operatività del principio di non contestazione nei termini sopra evidenziati, deve essere caratterizzato da un grado di specificità strettamente correlato e proporzionato al grado ed alle modalità di specificazione della qualità di erede contenuti nella dichiarazione sostitutiva medesima.

Orbene nella specie la Corte di Appello di Salerno ha rilevato che la dedotta qualità di erede di xxx non era stata adeguatamente provata dal ricorrente, che si era limitato a produrre una sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto la sua qualità di fratello ed unico erede della parte che originariamente aveva partecipato al giudizio, senza dar conto della natura e del grado di parentela e della inesistenza di altri eredi, e che tale qualità era stata contestata dal Ministero resistente, che aveva espressamente dedotto la necessità della relativa prova mediante l'allegazione del titolo idoneo a fornire la prova della qualità di erede e della misura della quota; tanto premesso, si deve ritenere che la sentenza impugnata non ha operato, quantomeno in termini adeguati ed esaurienti, la sopra richiamata valutazione comparativa tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del G. e la contestazione operata dal Ministero al fine di accertare se detta contestazione fosse sufficientemente proporzionata al grado di specificità che caratterizzava la predetta dichiarazione sostitutiva.

Pertanto in accoglimento del ricorso il decreto impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione che provvedere ad un nuovo esame di tale punto decisivo della controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: "Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi; tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di

specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta"; il giudice di rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2014

La Nuova Procedura Civile